

STATUTO

Art. 1 - Costituzione - denominazione

1. È costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori, ENER G S.R.L., ENERGHEIA SRL, RIMEDIUM S.R.L. UNIPERSONALE ed il sig. COSENZA Antonino, una comunità energetica denominata "CER 2.0 Sibaritide ETS" (di seguito indicata come Fondazione).

2. La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto; essa non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Corigliano-Rossano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Runtis.

2. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di Gestione.

Art. 3 - Scopi

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

2. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.

3. L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici, sociali o culturali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

Art. 4 - Attività istituzionale

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo

della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;

b) gestire i rapporti con il GSE;

c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;

e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;

f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 32 del Dlgs 199/2021;

g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:

a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

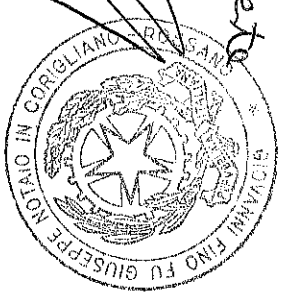
e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;

g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

Giuseppe Segna
Pinella
Adin
Qu
Vincenzo Piro

Giuseppe Luciano Teste
Federica Di Stefano



h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.

3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, turistica, culturale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 19, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di

dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 - Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

- a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;
- b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
- d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;
- f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Art. 9 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.

3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

4. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi

altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.

5. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 bis - Destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

1. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri il ruolo di Referente così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso- TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n.727/2022/R/EEL, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia.

2. Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia sono riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

3. In ogni caso il Regolamento per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui al seguente comma, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

4. Il valore soglia di cui al precedente comma 3, definito nel Regolamento di cui al comma 2, non potrà in ogni caso essere inferiore ai valori definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. Il Regolamento di cui al precedente comma 2 definisce altresì le modalità per la completa, adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti come definiti al successivo articolo 11, con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 10 - Fondatori Promotori

1. Sono Fondatori Promotori La Società ENER G S.R.L. e Cosenza Antonino. Acquistano altresì la qualifica di Fondatori Promotori tutti le persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e

di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che entro trenta giorni dall'atto costitutivo, attraverso PEC inviata alla fondazione, decidono di aderire alla comunità.

Art. 11 - Partecipanti

1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 31, del d.lgs. 199 del 2021 che condividono le finalità della Fondazione.

2. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contribuiti in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

3. La Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, fermo restando che per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica di cittadini non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

Art. 12 - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile, promuovendone anche le attività e la funzione sociale.

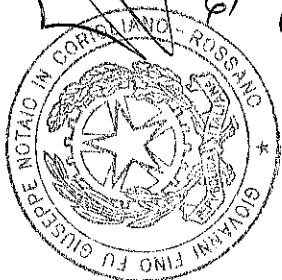
2. Inoltre, i Partecipanti:

a) mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della

Giuseppe Spagno
Giuseppe Spagno
Vincenzo Pao

Giovanna Lucero Feste
Federica Elia Feste



valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I medesimi Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

3. Per quanto riguarda le imprese (PMI), la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. A tal fine, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

4. Sono Partecipanti produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione e che condividono le immissioni di energia all'interno della Comunità Energetica.

5. Sono Partecipanti consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

6. Un membro può avere sia la qualifica di consumatore, sia quella di produttore. Inoltre, possono essere membri della CER anche soggetti non facenti parte della configurazione/i per la quale/i viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Art. 13 - Recesso

1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente.

2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del lo Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14 - Esclusione

1. L'Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta del Comitato di Indirizzo, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.

2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione

con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

a) trasformazione, fusione e scissione;

b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

c) apertura di procedure di liquidazione.

4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati, fermo quanto disposto al punto 2, lettera "a" dell'articolo 12.

2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione, fermo quanto disposto al punto 2, lettera "a" dell'articolo 12.

PARTE IV - ORDINAMENTO

Art. 16 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente della Fondazione;

b) il Consiglio di Indirizzo;

c) l'Assemblea dei Partecipanti;

d) l'Organo di Revisione.

Art. 17 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo nella persona del sig. Giuseppe Spagna e rimane in carica per cinque anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato dai Fondatori Rimedia srl ed RFG Energia.

2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.

3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

4. Più in particolare Il Presidente:

a) convoca il Consiglio d'indirizzo, se costituita;

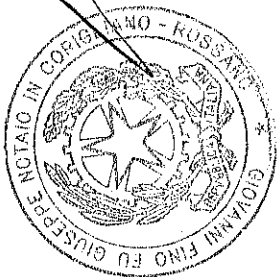
b) convoca l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

Art. 18 - Il Consiglio di Indirizzo: Composizione - Nomina - Cessazione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 3 a 7 membri, come determinato di volta in volta dalla Assemblea Dei Fondatori;

a) dal Presidente della Fondazione, che lo presiede;

b) da due membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori;



d) da un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.

2. Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.

3. Il Presidente della Fondazione, almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo, provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti cia scun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Partecipanti un nomina tivo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei Partecipanti procederà alla nomina.

Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'assemblea dei Partecipanti.

4. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

I poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai membri essere situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile per la condivisione di energia elettrica ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. b., del d. lgs. 199 del 2021.

I membri che partecipano alle configurazioni e/o sono titolari di punti di connessione o impianti/UP ubicati nell'area afferente a una delle cabine primarie in cui opera la CER si intendono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione e pertanto rientrano tra i membri che possono esercitare poteri di controllo.

5. In caso di revoca o dimissioni, il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 19 - Il Consiglio di Indirizzo - Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

3. L'esclusione Viene deliberata dai soci Fondatori.

Art. 20 - Il Consiglio di Indirizzo - Poteri e competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo:

- a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
- b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- e) nomina fra i membri del Consiglio di Indirizzo, il Vicepresidente;
- f) nomina i componenti dell'eventuale Organo di Revisione e ne delibera i compensi;
- g) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 9bis e degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Indirizzo;
- h) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;
- i) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore Promotore e dei Partecipanti;
- l) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
- m) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
- n) delibera su eventuali proposte di modifiche statutarie;
- o) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
- p) definisce le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di tariffa premio come disciplinata al precedente articolo 9bis.

2. La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 21 - Il Consiglio di Indirizzo - Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione

può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

4. Il Consiglio di Indirizzo, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in audio/video- conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

7. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un segretario della riunione.

8. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

9. Per le decisioni di cui all'articolo 20, lettera g) e h) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.

10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 22 - L'Assemblea dei Partecipanti

1. I Fondatori e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e 11, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.

2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:

a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;

b) nomina un membro del Consiglio di Indirizzo;

3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da

parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.

5. L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.

6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali".

7. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla contribuzione ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.

8. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.

9. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.

10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.23 Organo di Revisione.

L'Organo di revisione può essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Se Collegiale è composto da tre membri di cui uno con funzione di Presidente, tutti scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

PARTE V

SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 24 - Scioglimento - Estinzione - Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Indirizzo nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti al Comune di

Corigliano-Rossano per finalità di interesse pubblico.

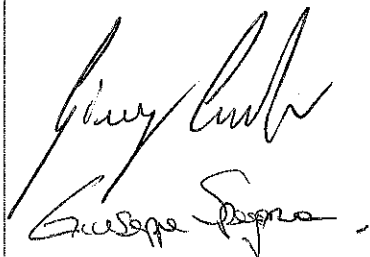
PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

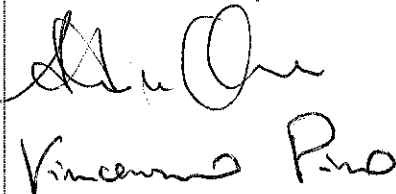
Art. 26 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 27 - Controversie

Qualsiasi controversia, di qualsiasi natura, dovesse insorgere tra i membri/soci o tra costoro e la CER circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale territorialmente competente in base alla sede della Fondazione.


Giuseppe Spina


Vincenzo Pino

Gianbenedetto Pasquino teste
Federica Elia teste

